



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5777

Seduta del 21/12/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI ARERA N. 363/2021/R/RIF CON LA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E OBBLIGHI INFORMATIVI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Elisabetta Confalonieri

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 1 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2008/98/CE;
- Il d.lgs n. 152/06;
- la l.r. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la d.g.r. n°1990 del 20/06/2014 "Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2020, n° 980, con la quale, in conformità all'articolo 19, comma 3 della l.r. 26/2003, è stato approvato l'Atto di indirizzi in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche "Piano verso l'economia circolare";

VISTA il rapporto di monitoraggio relativo al biennio 2017-2018 del Programma di Monitoraggio di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e Programma Regionale delle Aree Inquinata 2014-2020;

VISTE:

- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF), recante 2 “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);
- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari” (di seguito: determina 02/DRIF/2020);

VISTA la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” che prevede, in particolare:

- all'art. 3, comma 2 che: *“la determinazione delle tariffe di accesso [...] avviene tramite la modulazione degli strumenti di regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, di cui al Titolo VI del MTR-2”, come meglio dettagliato nell'allegato;*
- all'art. 6, comma 1 che: *“L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di cui al comma 3.2 avviene, di norma, nell'ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo quanto previsto dal presente provvedimento” e che pertanto tale individuazione deve essere fatta dalle Regioni, competenti alla pianificazione settoriale, entro la fine dell'anno precedente al periodo regolatorio;*
- all'art. 6, comma 3 che *“gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” [...] mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive”;

- *all'art. 21, comma 2 dell'allegato che “Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (in tutto o in parte), sono individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce, e sono identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio considerato che:*
- *offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;*
- *in aggiunta a quanto previsto al precedente alinea, soddisfino le seguenti condizioni alternative:*
 - *avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;*
 - *essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti”;*
- *all'art. 21, comma 3 dell'allegato che: “Gli impianti diversi da quelli individuati come “minimi” e non gestiti dall'operatore integrato si intendono qualificati come “aggiuntivi””;*
- *all'art. 21, comma 4 dell'allegato sono dettagliate le diverse opzioni regolatorie, ossia che gli impianti integrati sono soggetti all'applicazione di una regolazione tariffaria tout court; che gli impianti aggiuntivi sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 24 dell'allegato; che gli impianti minimi sono soggetti a regolazione tariffaria di cui all'art. 23 dell'allegato;*

ATTESO che:

- il PRGR vigente vieta il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) in discarica;
- nell'anno 2019 soltanto 3.838 t di rifiuti urbani indifferenziati sono stati smaltiti direttamente in discarica, corrispondenti allo 0,1 % dei rifiuti urbani totali;
- per il trattamento della FORSU sono presenti in Lombardia numerosi impianti sia di compostaggio tradizionale (65 impianti) sia di digestione anaerobica (15 impianti), con una capacità complessiva autorizzata per il 2019 pari a 1.358.329 t per gli impianti di compostaggio aerobico e pari a 1.189.273 t per gli impianti di digestione anaerobica, rispetto ad un quantitativo di FORSU prodotto in Lombardia pari a 799.920 t nel 2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- sono attivi in Lombardia n. 10 inceneritori autorizzati anche al trattamento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per una capacità autorizzata complessiva di un carico termico pari a 1.019,9 MW ed un quantitativo complessivo di rifiuti trattati nel 2019 pari a 2.214.429 t/anno, ampiamente sufficiente a garantire l'autosufficienza regionale;
- sono attivi anche n. 2 inceneritori che recuperano rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, con una potenzialità complessiva di 82 MW ed un quantitativo complessivo di rifiuti trattati nel 2019 pari a 134.016 t/anno;

CONSIDERATO quindi che:

- non ci si trova in condizioni di mercato con rigidità strutturali, come definito dalla deliberazione citata, nè per l'intera filiera dei rifiuti urbani, nè per la FORSU in particolare;
- le discariche non hanno un ruolo rilevante nel sistema Lombardo per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il sistema di gestione lombardo garantisce la completa autosufficienza per il trattamento dei rifiuti urbani e dei decadenti del loro trattamento, elevati livelli di raccolta differenziata (72% nell'anno 2019) e di recupero di materia (62,3% nell'anno 2019), basse tariffe a carico degli utenti, grazie ad un numero adeguato di impianti ed alla concorrenza tra gli operatori, assicurata anche dal modello previsto dalla l.r. n. 26/2003;

ATTESO che in data 14/09/2021 si è tenuta una riunione di confronto con i gestori degli inceneritori e con l'associazione di categoria dei gestori degli impianti di FORSU;

CONSIDERATO che dal confronto con i gestori è emerso che:

- le tariffe ad oggi praticate risultano comunque compatibili se non più contenute rispetto a quelle che verrebbero adottate applicando la regolazione alle tariffe d'accesso come definito dalla deliberazione di ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF;
- il servizio di gestione dei rifiuti soddisfa pienamente l'esigenza di trattamento dell'intera Regione Lombardia;

RITENUTO quindi che non ci siano i presupposti per individuare "impianti minimi" in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Lombardia e che quindi sono da ritenersi tutti "aggiuntivi", fatto salvo quelli classificati come "integrati";

CONSIDERATO tuttavia che il quadro di riferimento potrebbe modificarsi, in particolare in seguito all'approvazione del Piano Nazionale Gestione Rifiuti o a modifiche nelle condizioni del mercato di riferimento, anche in conseguenza ad eventuali flussi di rifiuti extraregionali;

RITENUTO quindi opportuno riservarsi la possibilità di rivedere la classificazione degli impianti, con la finalità, in particolare, di garantire il servizio ed il mantenimento dell'autosufficienza per la Regione che ha realizzato un parco impiantistico ben strutturato, assicurare tariffe basse per gli utenti, una gestione dei rifiuti conforme alla gerarchia comunitaria, il rispetto del principio di prossimità;

CONSIDERATO utile, per assicurare il controllo delle tariffe e delle condizioni di mercato effettive, attivare un sistema di monitoraggio e trasparenza per gli inceneritori di piano, rafforzato rispetto agli obblighi previsti da ARERA per gli impianti aggiuntivi;

RITENUTO quindi di integrare gli obblighi di comunicazione per gli inceneritori di piano già previsti dalla DGR 21 aprile 2017, n. 6511 e dalla relazione annuale con la trasmissione semestrale dei dati di cui all'allegato A, parte integrante della delibera che potrà essere ampliato e precisato con successivo decreto dirigenziale anche a seguito di un confronto con ARERA; dei dati trasmessi sarà successivamente valutata dal dirigente competente l'eventuale necessità di pubblicazione ai fini della trasparenza per un migliore funzionamento del mercato e tenendo conto degli aspetti di riservatezza;

RITENUTO inoltre di indicare come possibile supporto, se necessario, agli enti Locali validatori previsti nel nuovo assetto regolatorio per il calcolo tariffario, soggetti associativi di riconosciuta autorevolezza istituzionale, forniti di adeguate conoscenze tecniche da individuare mediante decreto dirigenziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà recepita nel PRGR di prossima approvazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di definire tutti gli impianti di chiusura del ciclo lombardi quali impianti “aggiuntivi”, fatto salvo quelli classificati come “integrati”, non essendoci i presupposti per individuare “impianti minimi” in Lombardia;
2. di riservarsi la possibilità di rivedere la classificazione degli impianti, secondo le finalità e modalità individuate in premessa;
3. di integrare gli obblighi di comunicazione per gli inceneritori di piano con la trasmissione semestrale dei dati di cui all'allegato A, parte integrante della delibera che potrà essere ampliato e precisato con successivo decreto dirigenziale anche a seguito di un confronto con ARERA;
4. di dare mandato al dirigente competente di valutare l'eventuale pubblicazione, ai fini della trasparenza per un migliore funzionamento del mercato e tenendo conto degli aspetti di riservatezza, di parte o di tutti i dati trasmessi ai sensi del punto precedente;
5. di trasmettere la presente delibera ad ARERA;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge